

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2024

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CIRIELLI

Abrogazione dell’articolo 131-*bis* del codice penale e modifiche al codice di procedura penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Presentata il 25 luglio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stata introdotta dal decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante « Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge 28 aprile 2014, n. 67 », che ha inserito nel codice penale l’articolo 131-*bis*, il quale recita: « Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale ».

La norma, inoltre, specifica quando l’offesa non può essere considerata di particolare tenuità e quando il comportamento

è da considerare abituale. Per la determinazione della pena detentiva, inoltre, « (...) non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale ».

Più semplicemente, nel caso in cui vi sia stata la violazione di un precetto penale (e, quindi, vi sia un reato integrato in tutti i suoi elementi), alla presenza di determinati presupposti, è ritenuta inopportuna l’irrogazione della pena.

L’introduzione dell’istituto *de quo*, dal punto di vista processuale, ha inciso sulla disciplina dell’archiviazione, del proscioglimento predibattimentale nonché degli effetti civili della sentenza pronunciata *ex* articolo 131-*bis* all’esito del dibattimento.

Nel dettaglio, ad oggi, durante la fase delle indagini preliminari, il comma 1-*bis* dell’articolo 411 del codice di procedura

penale prevede che il pubblico ministero, nel caso in cui vi siano i presupposti di cui all'articolo 131-*bis*, possa chiedere l'archiviazione al giudice.

Per la fase predibattimentale è stato inserito il nuovo comma 1-*bis* all'articolo 469 del codice di procedura penale, sulla base del quale il giudice, se ne ricorrono i presupposti, può emanare una sentenza per dichiarare la non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Il nuovo articolo 651-*bis* del codice di procedura penale, poi, attribuisce efficacia di giudicato nei procedimenti civili e amministrativi alla sentenza penale irrevocabile di proscioglimento *ex* articolo 131-*bis*.

La giurisprudenza ritiene, inoltre, che l'articolo 131-*bis* sia applicabile anche nei giudizi di appello e di legittimità, mentre appare dubbio che la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia applicabile in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.

In realtà, il nostro ordinamento già prevedeva degli istituti analoghi: l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 prevede che, per i minorenni, debba essere emessa sentenza di non luogo a procedere nel caso in cui risultino la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento criminoso quando il procedimento pregiudichi le esigenze educative del minore coinvolto; l'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 – che disciplina il processo penale davanti al giudice di pace – prevede l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto.

Per di più, l'articolo 62, numero 4, del codice penale, in tema di circostanze attenuanti comuni, comprende l'aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità nei delitti contro il patrimonio (o che offendono il patrimonio), ovvero l'aver agito per conseguire (o l'aver conseguito) un lucro di speciale tenuità nei delitti determinati da motivi di lucro, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

Ancora, la particolare tenuità del fatto è già causa di attenuazione della pena per

alcune fattispecie sanzionate dal codice penale. Ricordiamo la particolare tenuità nella ricettazione (articolo 648), la lieve entità del fatto nei delitti contro la personalità dello Stato (articolo 311), la particolare tenuità del fatto in alcuni delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (articolo 323-*bis*), l'offesa di particolare tenuità nei reati in materia di società e consorzi (articolo 2640 del codice civile), il danno patrimoniale di particolare tenuità in alcuni illeciti societari (articolo 12, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) e l'attenuante prevista per il fatto di lieve entità in materia di armi (articolo 5 della legge n. 895 del 1967).

Da ultimo, l'attuale Governo, con l'articolo 16 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 (cosiddetto « decreto sicurezza-*bis* »), ha aggiunto un ulteriore comma all'articolo 131-*bis*, prevedendo che l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Malgrado tale recente intervento in materia, la presente proposta di legge mira ad abrogare *in toto* l'articolo 131-*bis*. Quest'ultimo, infatti, rappresenta un *quid pluris* all'interno di un assetto normativo già colmo di istituti lassisti e favorevoli ai rei, la cui introduzione, nel corso degli anni, si ritiene abbia prodotto pericolosi meccanismi di disattivazione dell'effettività della pena.

Per mezzo della disciplina in esame, invero, il colpevole di un reato sussistente e perfezionato in tutti i suoi elementi potrebbe essere ritenuto non punibile sulla base di una valutazione discrezionale del giudice. Ma risulterebbe molto difficile comprendere, nella concretezza, quando l'applicazione dell'istituto sia adeguata ed equilibrata. Molto sottile è, infatti, la linea di confine tra un fatto semplicemente « tenue » e uno « particolarmente tenue », unica – quest'ultima – situazione in cui l'articolo 131-*bis* dovrebbe essere applicato.

È opportuno evidenziare che, essendo la particolare tenuità del fatto una causa di non punibilità, per quanto stabilito dall'articolo 273, comma 2, del codice di procedura penale, in caso di riconoscimento dell'operatività dell'esimente di cui all'articolo 131-bis, non può essere applicata alcuna misura cautelare nei confronti dell'autore del reato e, nel caso in cui sia stato disposto l'arresto, quest'ultimo non potrebbe essere convalidato in quanto non ricorrerebbero le condizioni di cui all'articolo 381, comma 4, del codice di procedura penale (gravità del fatto o pericolosità).

Per di più, l'istituto in esame potrebbe essere impropriamente utilizzato per cercare di alleggerire il carico di lavoro degli uffici giudiziari. Non per caso, infatti, l'introduzione della particolare tenuità del fatto si inserisce nei cosiddetti interventi di depenalizzazione che il legislatore avrebbe realizzato proprio per rispondere a esigenze di deflazione del sistema penale. In particolare, per l'istituto in oggetto la dottrina fa riferimento a una depenalizzazione « in concreto », rimarcando la divergenza con gli interventi legislativi che hanno comportato l'abolizione di alcuni reati e la loro trasformazione in illeciti amministrativi.

L'esigenza di deflazione processuale, però, non dovrebbe prevalere dinanzi ad altri principi cardine, come, ad esempio, il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, sancito dall'articolo 112 della Costituzione, che garantisce l'uguaglianza dei cittadini nei confronti della legge, l'indipendenza del pubblico ministero nell'esercizio delle proprie funzioni e, soprattutto, la difesa dei beni giuridicamente protetti dalla legge penale.

Il mancato esercizio dell'azione penale per la particolare tenuità del fatto, nonostante la presenza di tutti gli elementi co-

stitutivi del reato, contrasterebbe, infatti, con quanto prescritto dalla Carta costituzionale, che impone al pubblico ministero l'esercizio dell'azione penale ogniqualvolta vi siano gli estremi del reato.

Infine, per comprendere la finalità della presente proposta di legge, non può essere ignorata l'esigenza – sempre più avvertita a causa di un dilagante allarmismo sociale – di tutelare maggiormente le vittime dei reati e di reprimere le condotte penalmente rilevanti. Sembrerebbe, infatti, che i Governi degli ultimi anni, invece di rafforzare la sicurezza, la legalità e la certezza della pena, abbiano affrontato l'atavico problema del sovraffollamento carcerario, che certamente esiste e rappresenta una delle maggiori criticità che insistono sul nostro sistema carcerario, con palliativi lungi dal garantire le esigenze di giustizia dei cittadini e di avere delle carceri civili.

Difatti, non punire un soggetto che abbia commesso un reato sussistente e accertato in tutti i suoi elementi – e per cui la legge ricolleggi una sanzione detentiva o pecuniaria – andrebbe a vanificare gli effetti della giustizia penale e a scardinare il sistema penale, facendo venire meno sia la funzione di intimidazione, sia quella di retribuzione e punitiva e perfino quella di rieducazione. Per di più, la disciplina *de qua* potrebbe essere addirittura interpretata come una vera e propria concessione a delinquere « tenuamente ».

È da queste considerazioni che nasce la presente proposta di legge, che è diretta all'abrogazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto così come introdotto dal legislatore nel 2015. Per perseguire tale obiettivo l'articolato prevede modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. L'articolo 131-*bis* del codice penale è abrogato.

Art. 2.

1. All'articolo 411 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 131-*bis* del codice penale per particolare tenuità del fatto » sono soppresse;

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

Art. 3.

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 469 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 4.

1. L'articolo 651-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.

